



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
PROVINCIA DI SONDRIO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra i Signori:

- DEL NERO MATTEO, nato a Morbegno (SO) il 15.12.1988, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Albaredo per San Marco (nel proseguo Comune);

E

- _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante di _____ (nel proseguo Gestore);

PREMESSO CHE

- a) Il Comune di Albaredo Per San Marco è proprietario dell'impianto sportivo comunale denominato "San Giovanni Bosco", ubicato in Comune di Albaredo per San Marco in via San Marco snc e identificato catastalmente al Foglio 14, Mappali 22-27-28, che comprende un campo da calcio, con relativa tribuna, segreteria, sale, spogliatoi e magazzino;
- b) L'Amministrazione Comunale intende promuovere e valorizzare le attività sportive, motorie e ricreative per la formazione e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione con le associazioni che intendano gestire l'impianto sportivo comunale secondo un modello gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:
 - promuovere la pratica del gioco del calcio, sia con finalità sportive agonistiche sia ricreativo-sociali ed aggregative;
 - realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune;
- c) Con determinazione n. _____ del _____, è stata affidata a _____, la gestione dell'impianto sportivo comunale "San Giovanni Bosco";

Tutto ciò premesso, le parti come sopra convenute, di comune accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Il Comune di Albaredo Per San Marco, come sopra rappresentato, riconosciuto l'interesse pubblico sotteso alla proposta di gestione dell'impianto sportivo, concede a _____, la



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
PROVINCIA DI SONDRIO

gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "San Giovanni Bosco", ubicato in Comune di Albaredo per San Marco in via San Marco snc e identificato catastalmente al Foglio 14, Mappali 22-27-28. L'immobile è composto dal campo di calcio, dai locali spogliatoi, da un magazzino e da un locale segreteria. In tali spazi il Comune di Albaredo Per San Marco autorizza il Gestore ad avere la propria domiciliazione legale.

ART. 2 – La presente convenzione ha validità di anni cinque dal _____ al _____, rinnovabile alla scadenza. Potrà intervenire disdetta motivata da entrambe le parti con almeno tre mesi di preavviso comunicati tramite PEC.

ART. 3 – Il Gestore, in forza della presente convenzione, si impegna:

- a) alla cura e al corretto utilizzo dell'immobile da parte dei propri associati e di terzi utenti dalla stessa autorizzati all'utilizzo, nonché delle attrezzature di proprietà comunale in esso contenute ed elencate nel verbale di consegna. Il Gestore sarà ritenuto responsabile dei danni causati a dette attrezzature, tanto se imputabili direttamente ai propri associati quanto se causati da terzi utenti, assumendosi con la presente convenzione l'obbligo di vigilanza e custodia su cose e persone. A tal fine, il Gestore stipulerà apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi per gli incidenti che potrebbero verificarsi mentre la struttura è utilizzata sotto la sua responsabilità. Il Comune non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante allenamenti e manifestazioni sportive, se non quelli derivanti da mancata manutenzione straordinaria dell'immobile.
- b) a provvedere, con propri incaricati, alla custodia ed alla gestione ordinaria dell'immobile. Per gestione ordinaria si intende la manutenzione dell'immobile, in particolare del campo da gioco, degli spogliatoi, delle gradinate per il pubblico e quanto altro di pertinenza dell'immobile.
- c) a provvedere alle opere di miglioria e piccole riparazioni dell'immobile, delle attrezzature, del campo, delle gradinate, degli spogliatoi e quanto altro di pertinenza dell'immobile. Qualora si verifichi la necessità di effettuare interventi che esulino dalla ordinaria manutenzione, il Gestore dovrà inoltrare apposita preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale.
- d) ad osservare scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo.
- e) a custodire la proprietà comunale ad essa affidata, impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie negli orari in cui la stessa è nella disponibilità del Gestore, impedendo l'accesso alla struttura a persone non autorizzate.
- f) a verificare il corretto utilizzo dell'immobile da parte di terzi dalla stessa autorizzati, segnalando al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento della struttura.
- g) a mettere a disposizione del Comune l'immobile ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario per lo svolgimento di manifestazioni varie, nonché a metterlo a disposizione della Protezione Civile in caso di calamità o qualsiasi altra necessità. Al di fuori di dette ipotesi e dagli orari stabiliti dal Gestore, l'immobile si intende chiuso e non fruibile da nessuno.

ART. 4 – Il Gestore, al fine di una più ampia promozione del territorio del Comune di Albaredo per San Marco che permetta l'instaurarsi di rapporti di collaborazione con altri enti, può concedere ad altre società sportive e/o associazioni la fruizione dell'immobile nei modi che ritiene opportuni ed eventualmente anche a titolo oneroso.

ART. 5 – Sono poste a carico del Gestore le spese di riscaldamento, energia elettrica, pulizia e manutenzione ordinaria.

ART. 6 – Il Comune corrisponderà al Gestore un contributo annuo massimo di euro 2.000,00 a fronte della presentazione di apposita richiesta di rimborso, cui devono essere allegati:



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
PROVINCIA DI SONDRIO

- a) tutti i giustificativi di spesa per i quali si chiede il rimborso;
b) il rendiconto a sostegno dell'equilibrio economico finanziario e delle spese sostenute per la gestione dell'Impianto Sportivo, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della valenza sociale del servizio.

ART. 7 – Salvo il diritto di ottenere il risarcimento di ogni maggior danno subito dal Comune, potrà essere pronunciata la risoluzione anticipata della presente convenzione nei seguenti casi:

- cattivo o difforme utilizzo della struttura;
- gravi violazioni degli obblighi stabiliti con la presente convenzione tali da pregiudicare la conservazione, idoneità e funzionalità dell'impianto e delle attrezzature;
- violazione del rispetto delle norme in ordine all'affluenza di pubblico.

ART. 8 – Ogni controversia tra il Comune e il Gestore concernente l'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, sarà demandata ad un Collegio di arbitri che deciderà ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice Proc. Civile. Il Collegio sarà composto da tre arbitri, di cui uno nominato dall'Amministrazione comunale, uno dal Gestore e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo la scelta è rimessa al Presidente del Tribunale di Sondrio.

ART. 9 – Il Comune di Albaredo Per San Marco informa che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Albaredo Per San Marco, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in via San Marco n. 24 – 23010 Albaredo Per San Marco (SO).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Albaredo per San Marco
Sig. Matteo Del Nero

Per _____
Sig. _____